

VERBALE DI ACCORDO

Addì 13 settembre 2010 in Forlì presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena alla presenza dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione Denis Merloni anche per delega dell'Assessore al Lavoro della Provincia di Rimini Meris Soldati e di Ravenna Paolo Valenti, della responsabile Ufficio Prevenzione e Gestione Crisi Aziendali della Provincia di Forlì – Cesena Anna Maria Nanni e del responsabile Ufficio crisi aziendali della Provincia di Rimini Dr. Raffaele Lo Giudice, si sono incontrati:

- per Manzardo Spa, Gruppo Wolseley, l'amministratore delegato Dr. Gasparoni Nicola, il Dr. Veronese Angelo assistiti dall'Avv. Venerando Pietro;
- per le associazioni di categoria il sig. Zattini Alberto Vice direttore Confocommercio di Forlì;
- per le RSA dell'azienda i Sig.ri Martignoni Christian, Tamburini Enrico, Giordani Danilo, Olmeda Stefania, Zamagni Nicoletta;
- per le Organizzazioni Sindacali di categoria FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL; UILTUCS UIL di Forlì, Rimini e Ravenna rispettivamente i Sig.ri Batani Raffaele, Balestra Paolo, Guarini Davide, Bagnolini Gianluca, Chiarini Laura e Beppe Ballani

per discutere della collocazione in Cassa integrazione guadagni straordinaria e successiva mobilità di tutti i dipendenti occupati presso i punti vendita della Manzardo Spa nei territori delle province di Forlì, Ravenna e Rimini a seguito di manifestata determinazioni da parte dell'azienda di chiusura dell'attività nelle sedi ivi collocate.

Premesso che

l'azienda Manzardo Spa:

- in data 20 luglio 2010 comunicava alle Organizzazioni sindacali l'avvio procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 L. 223/91 per nr. 72 dipendenti occupati presso le sedi di: Forlì (FC), Lugo (RA), Ravenna (RA), Cesena (FC), Faenza (RA), Riccione (RN), Rimini (RN) e Talamello (RN)
- opera nel settore del commercio di materiale idro sanitario ed ha un organico complessivo pari a nr. 424 dipendenti con sedi distribuite su tutto il territorio nazionale;
- dichiara che nel corso degli ultimi 3 anni ha sofferto della gravissima crisi che ha interessato il settore dei prodotti sanitari ed idraulici con conseguente drastica perdita di clientela e conseguente riduzione delle vendite, del fatturato e degli utili;
- la gravità della situazione di crisi, che si è manifestata in maniera più rilevante nel territorio romagnolo, ha indotto il CDA dell'azienda a deliberare la chiusura dei punti vendita ubicati in tale territorio, posto che l'entità delle perdite non fa intravedere prospettive di continuità dell'attività;

preso atto che

- a seguito della comunicazione di avvio procedura di mobilità da parte della Manzardo Spa si sono susseguiti diversi incontri in sede sindacale e istituzionale al fine di scongiurare la chiusura dei punti vendita indicati o in alternativa optare per il ricorso ad ammortizzatori sociali meno penalizzanti per i lavoratori;
- le OO.SS. hanno manifestato ferma opposizione all'accordo sulla richiesta mobilità, ritenendo che sussistano le condizioni per il ricorso alla CIGS per crisi con cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 1 L. 223/91 co. 3 e 5 e successive modifiche ed integrazioni e che tale ammortizzatore sia più vantaggioso per i lavoratori;
- l'azienda dopo un attento esame sulla proposta delle OO.SS. conviene sulla sussistenza dei requisiti per il ricorso alla CIGS per la causale esposta e sul ritiro della procedura di mobilità avviata con comunicazione alle OO.SS. in data 20 luglio 2010;

Tanto premesso si conviene che l'accordo per la concessione della CIGS in sede regionale sarà formulato alle seguenti condizioni:

l'Azienda conferma la chiusura dei punti vendita citati entro la data del 30/9/2010, salvo eventuali scaglionamenti come di seguito individuati e successivamente illustrati nell'ambito del programma di CIGS, provvederà a inoltrare richiesta di esame congiunto alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 2 DPR 218/00 e secondo le modalità stabilite dalla DGR 692/2009 per l'accesso al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale con cessazione dell'attività (art. 1 L. 223/91).

Le parti firmatarie concordano quanto segue:

- 1.il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria sarà a zero ore;
 - 2.Nelle more dell'autorizzazione da parte del Ministero e fino all'effettivo pagamento del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS, l'azienda anticiperà i relativi importi ai lavoratori, salvo eventuali conguagli;
 - 3.contestualmente alla procedura di CIGS e per tutto il periodo di durata della stessa, si apre procedura di mobilità su base volontaria, al fine di facilitare la ricollocazione del personale nel mercato del lavoro, costituendo la mobilità condizione di maggiore attrattiva occupazionale;
 - 4.le risoluzioni dei rapporti di lavoro saranno intimate ai sensi dell'art. 4 comma 9 L. 223/91;
 - 5.al termine del periodo di CIGS l'azienda procederà alla collocazione in mobilità del personale ancora in forza;
 - 6.ai lavoratori collocati in mobilità durante il programma di CIGS o al termine di esso, l'azienda riconoscerà, subordinatamente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione ex artt. 410 – 411 cpc e con effetto liberatorio circa l'intero intercorso rapporto di lavoro e la sua risoluzione, una somma lorda a titolo di incentivazione all'esodo in misura pari ad otto mensilità lorde;
 - 7.le parti concordano che per il personale avente diritto a provvigioni sulle vendite, queste, con riferimento alle vendite generate fino alla data di effettiva cessazione dell'attività lavorativa, verranno corrisposte al momento dell'incasso dai clienti, secondo criteri di cassa;
 - 8.le parti concordano che a decorrere dal 16 settembre 2010 tutti i dipendenti che saranno posti in CIGS ad eccezione di quelli di cui al punto successivo, fruiranno di un periodo di astensione dal lavoro retribuita sino alla data di collocazione in cassa integrazione;
 - 9.i dipendenti addetti agli show rooms, ad eccezione di quello di Forlì, cesseranno di fatto l'attività lavorativa al 30 settembre 2010. I dipendenti addetti allo show room di Forlì cesseranno l'attività lavorativa a decorrere dal 31 ottobre 2010;
 - 10.resta inteso che alla data di effettiva cessazione dell'attività lavorativa i dipendenti restituiranno i beni aziendali in uso ed eventuali benefits. La società si riserva di valutare per singoli casi la posticipazione della consegna della sola auto aziendale – con costi a carico del dipendente - non oltre la data del 30 settembre 2010.
 - 11.Le parti sociali ed istituzionali firmatarie del presente accordo si impegnano - congiuntamente e ciascuno nel proprio ambito di competenza - ad attuare misure e strumenti atti al reinserimento occupazionale dei lavoratori licenziati, anche mediante eventuale ricorso ad interventi di carattere formativo.
- Letto, confermato e sottoscritto.

p. MANZARDO S.P.A.

p. ORGANIZZAZIONI SINDACALI

p. RSU